



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 23 marzo 2026 n.41

(Ratifica Decreto - Legge 6 marzo 2026 n.34)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto – Legge 6 marzo 2026 n.34 – Modifiche alla Legge 13 novembre 2025 n.142 “Disposizioni in materia di emissioni di titoli del debito pubblico della Repubblica di San Marino” - promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, e più precisamente:

- la necessità di apportare le suddette modifiche alla Legge n.142/2025, senza le quali potrebbe non essere rilasciata una certificazione di piena conformità della documentazione contrattuale alla vigente normativa sammarinese;*
- l’urgenza di intervenire immediatamente in considerazione dell’approssimarsi della nuova emissione dei titoli di Stato sul mercato internazionale che dovrebbe auspicabilmente concludersi entro il primo quadrimestre dell’esercizio 2026, quale finestra temporale individuata come più favorevole per le condizioni di mercato, tenuto conto, altresì, dell’attuale situazione geopolitica ed economica mondiale in costante e incerta evoluzione;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 3 marzo 2026;

Visto l’emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 marzo 2026;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.21 del 20 marzo 2026;

Visti l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l’articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo il Decreto – Legge 6 marzo 2026 n.34 così come modificato a seguito dell’emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODIFICHE ALLA LEGGE 13 NOVEMBRE 2025 N.142 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO”

Art. 1

(Modifica dell’articolo 3 della Legge 13 novembre 2025 n.142)

1. Dopo il comma 1, dell’articolo 3 della Legge 13 novembre 2025 n.142 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Ai titoli di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 30 della Legge n.30/1998.”.

Art. 2

(Modifica dell’articolo 4 della Legge n.142/2025)

1. Le lettere i), l), m), n) ed o), del comma 1, dell’articolo 4 della Legge n.142/2025 sono così modificate:

- i) Legge applicabile: legge della Repubblica di San Marino oppure altra legge di uno Stato estero. È possibile stabilire che siano regolati dalla legge di uno Stato estero anche eventuali obblighi non contrattuali derivanti dai titoli di Stato o in connessione con i titoli stessi;
- l) Giurisdizione: sulle controversie inerenti ai titoli del debito pubblico è possibile prevedere la giurisdizione della Repubblica di San Marino oppure la giurisdizione, anche esclusiva, dell’autorità giudiziaria di uno Stato estero. È possibile prevedere la giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria di uno Stato estero al fine di conoscere e decidere qualsiasi causa, azione o procedimento derivante dai titoli di Stato o agli stessi connesso, anche ove riguardante eventuali obblighi non contrattuali derivanti dai titoli di Stato o agli stessi connessi. L’Emittente sarà in tali casi soggetto irrevocabilmente alla giurisdizione straniera. È in ogni caso possibile fare salva la facoltà, per le sole controparti della Repubblica di San Marino e obbligazionisti, di adire l’autorità giudiziaria sammarinese ovvero altra autorità giudiziaria competente;
- m) Foro competente: foro competente della Repubblica di San Marino oppure altro foro competente di una corte straniera a conoscere e decidere di qualsiasi procedimento, con rinuncia irrevocabile dell’Emittente a qualunque obiezione al riguardo;
- n) Subordinazione: è consentito emettere titoli di Stato con diversi gradi di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
- o) Agente e depositario centrale: Banca Centrale della Repubblica di San Marino ovvero altri soggetti esteri ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lettera d) della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.”.

2. Dopo la lettera l), del comma 1, dell’articolo 4 della Legge n.142/2025 è aggiunta la seguente lettera l bis):

- “l bis) Rinuncia ad immunità: è possibile prevedere la preventiva rinuncia da parte dell’Ecc.ma Camera a far valere ogni immunità di cui possa la stessa beneficiare, fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 3;”.

Art. 3

(Modifiche dell’articolo 5 della Legge n.142/2025)

1. La rubrica dell’articolo 5 della Legge n.142/2025 è così modificata:
“(Fondo per l’ammortamento e rinuncia all’immunità)”.

2. Il comma 1, dell’articolo 5 della Legge n.142/2025 è così modificato:

- “1. In caso di emissioni con rimborso in un’unica soluzione a scadenza, la Repubblica di San Marino costituisce un fondo per l’ammortamento del debito da essa emesso. Il fondo è mantenuto presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e le risorse ivi depositate non possono essere destinate ad altro utilizzo, fatta salva specifica disposizione normativa approvata dal Consiglio Grande e Generale che deve prevedere le modalità e i tempi per il ripristino dello stesso. Il fondo è movimentato dall’UO Ragioneria Generale dello Stato che opera previa specifica autorizzazione del Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio. I valori mobiliari e le somme di denaro ivi depositati costituiscono patrimonio distinto

rispetto a quello del depositario. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o nell'interesse degli stessi.”.

3. L'alinea, del comma 3, dell'articolo 5 della Legge n.142/2025, è così modificata:
“3. La rinuncia all'immunità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l bis) è comunque esclusa in riferimento ai seguenti beni:”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 6 della Legge n.142/2025)

1. Il comma 1, dell'articolo 6 della Legge n.142/2025 è così modificato:
“1. Le previsioni dettate dall'articolo 4, comma 1, lettere i), l), l bis) e m) sono applicabili a tutti i contratti, documenti e atti inerenti o connessi ai titoli di Stato, inclusi quelli preliminari o finalizzati alla emissione dei titoli medesimi.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 10 della Legge n.142/2025)

1. L'articolo 10 della Legge n.142/2025 è così sostituito:

“Art. 10

(Collocamento dei titoli di Stato)

1. I titoli di Stato emessi possono essere negoziati su mercati dell'Unione europea, del Regno Unito e della Repubblica di San Marino.”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 11 della Legge n.142/2025)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 11 della Legge n.142/2025 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Le previsioni dettate dall'articolo 4, comma 1, lettere i), l), l bis) e m) sono applicabili a tutti i contratti, documenti e atti inerenti o connessi al riacquisto dei titoli di Stato, inclusi quelli preliminari o finalizzati all'operazione di riacquisto.”.

Art. 7

(Modifica dell'articolo 15 della Legge n.142/2025)

1. Il comma 1, dell'articolo 15 della Legge n.142/2025 è così modificato:
“1. I provvedimenti definitivi, di qualunque tipo, emessi da un organo giurisdizionale di uno Stato straniero, relativi ai titoli di Stato ovvero ai documenti contrattuali agli stessi connessi, ivi inclusi quelli inerenti all'emissione o al riacquisto di titoli di Stato, sono riconosciuti senza rendere necessario alcun provvedimento quando:
a) il provvedimento provenga da una Autorità giurisdizionale di uno Stato straniero competente secondo i principi dell'ordinamento a cui appartiene tale Autorità giurisdizionale straniera;
b) l'atto introduttivo del procedimento, o un atto equivalente contenente gli elementi essenziali della domanda, sia stato notificato ai sensi dell'articolo 16;
c) non siano stati violati i diritti essenziali della difesa. È esclusa la violazione dei diritti essenziali della difesa nel caso in cui il convenuto si sia costituito in giudizio avanti all'Autorità giurisdizionale dello Stato straniero competente e non abbia eccepito la violazione dei diritti essenziali della difesa nella causa;

- d) il provvedimento sia passato in giudicato ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui sia stato pronunciato;
- e) il provvedimento di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico sammarinese;
- f) la decisione non sia in contrasto con altra decisione passata in giudicato resa dall'Autorità Giudiziaria sammarinese fra le stesse parti.”.

2. I commi 4 e 5, dell'articolo 15 della Legge n.142/2025 sono così modificati:

“4. Al ricorso è allegata, con traduzione in lingua italiana giurata, senza necessità di alcuna altra formalità o legalizzazione, copia conforme dei seguenti documenti:

- a) provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'accertamento del riconoscimento ovvero dell'esecuzione, con attestazione del relativo passaggio in giudicato;
- b) atto, proveniente da una parte o da un organo giurisdizionale, di chiamata in causa della Repubblica di San Marino o di un qualsiasi soggetto residente o domiciliato nella Repubblica di San Marino contro cui la domanda è proposta, nonché l'attestazione di intervenuta notifica.

5. Il Commissario della Legge, *inaudita altera parte* ed escluso qualsiasi riesame nel merito, verifica i requisiti di cui al comma 1, basandosi esclusivamente sulla documentazione di cui al precedente comma 4 ed accertando che dalla stessa non ne risulti esclusa la sussistenza.”.

3. Il comma 8, dell'articolo 15 della Legge n.142/2025 è così modificato:

“8. L'appello della sentenza di cui al comma 7, da promuoversi dinanzi al Giudice d'Appello entro il termine di trenta giorni successivi alla sua notifica, è ammesso unicamente per i motivi aventi ad oggetto il mancato rispetto nei motivi di ricorso o della sentenza dei requisiti previsti ai commi 1, 3 e 4. Nel giudizio d'appello è onere di parte appellante allegare, a supporto dei motivi di appello, eventuale documentazione ulteriore rispetto a quella di cui al comma 4. Qualora tali documenti siano in una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana.”.

Art. 8

(Modifica dell'articolo 16 della Legge n.142/2025)

1. Il comma 3, dell'articolo 16 della Legge n.142/2025 è così modificato:

“3. In deroga ai commi 1 e 2, è possibile prevedere l'elezione di domicilio da parte dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino presso uno Stato estero, anche ai fini della notifica degli atti di avvio di procedimenti che si svolgono all'estero.”.

2. Dopo il comma 3, dell'articolo 16 della Legge n.142/2025 sono aggiunti i seguenti commi 3 *bis* e 3 *ter*:

“3 *bis*. Nei casi di cui al comma 3, è ammessa l'elezione di domicilio presso il Console Onorario della Repubblica di San Marino ed è possibile prevedere che tutte le notifiche destinate all'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, inerenti a procedimenti che si svolgono all'estero, possano essere effettuate direttamente al Console Onorario della Repubblica di San Marino, presso il Consolato Onorario della Repubblica di San Marino. Nel caso in cui il Console Onorario della Repubblica di San Marino, presso il Consolato Onorario della Repubblica di San Marino individuato, non sia in carica o cessi dalla carica, l'Emittente nomina un'altra persona nel medesimo Stato quale domiciliatario ai fini di cui al presente articolo.

3 *ter*. I commi 3 e 3 *bis* sono applicabili a tutti i contratti, documenti e atti inerenti o connessi ai titoli di Stato, inclusi quelli preliminari o finalizzati alla emissione ovvero al riacquisto dei titoli di Stato medesimi. Tali previsioni sono applicabili in riferimento ad ogni relativa causa, azione o procedimento derivante dai titoli di Stato o agli stessi connesso, inclusi quelli riguardanti obbligazioni non contrattuali.”.

Art. 9

(Modifica dell'articolo 18 della Legge n.142/2025)

1. Il comma 1, dell'articolo 18 della Legge n.142/2025 è così modificato:

“1. Purché siano provenienti da controparti dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino o da obbligazionisti, le richieste di misure cautelari in relazione a procedimenti aventi ad oggetto i titoli di Stato possono essere presentate all'Autorità Giudiziaria sammarinese anche nell'ipotesi in cui la giurisdizione a conoscere il merito spetti all'Autorità Giudiziaria straniera.”.

Art. 10

(Modifica dell'articolo 19 della Legge n.142/2025)

1. Il comma 3, dell'articolo 19 della Legge n.142/2025 è così modificato:

“3. Tutti i contratti, i documenti, le attività, gli atti e le relative copie connessi ovvero relativi alle emissioni o al riacquisto dei titoli di Stato, sono esenti da ogni imposta, tassa o tributo, onere governativo previsti dalla normativa vigente nella Repubblica di San Marino, nonché esenti da obblighi di registrazione di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche.”.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 2, comma 1, lettera b) e l'articolo 5, comma 3, lettera d) della Legge n.142/2025.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 marzo 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi